

## Decreto Fiscale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27.03.2026 è stato pubblicato il c.d. “Decreto fiscale” (D.L. 38/2026), in vigore dal 28.03.2026 e recante modifiche su varie disposizioni tributarie.

### Modifica regime IVA regime permutativo

Viene variato il presupposto temporale rilevante per l'applicazione delle nuove norme che regolano le operazioni permutative ai fini IVA, ancorando l'applicazione della disciplina alle operazioni eseguite in forza di contratti stipulati o rinnovati a partire dal 01.01.2026. Il riferimento non è dunque al momento in cui l'operazione produce i suoi effetti economici, bensì alla data del vincolo negoziale da cui essa trae origine.

Particolarmente significativa è la previsione di una clausola di salvaguardia che tutela espressamente i comportamenti adottati prima del 01.01.2026.

Tale disposizione si estende anche alle condotte poste in essere nel periodo intermedio compreso tra l'inizio del 2026 e il 28/03/2026 purchè conformi alla disciplina previgente.

Viene esplicitamente escluso qualsiasi effetto restitutorio o correttivo con riferimento all'imposta già liquidata.

### Non cumulabilità agevolazioni neo- residenti e impatriati ante e post modifica

Si coordina il regime fiscale applicabile ai soggetti c.d. “neo-residenti” (che trasferiscono la propria residenza in Italia beneficiando del regime ex art. 24 Bis del Tuir) con quello degli “impatriati” – incidendo su una disposizione della Legge 232/20164. La modifica del “Decreto fiscale” consiste nell'estensione del riferimento normativo che escludeva il cumulo tra:

- ◆ l'agevolazione per i neo-residenti, e
- ◆ il regime degli impatriati ante modifiche del “Decreto Internazionalizzazione” anche alla rinnovata disciplina di cui allo stesso D.Lgs 209/2023.

#### MILANO

Via Visconti di Modrone 2 - 20122 Milano  
Tel. +39 02 7608211  
Fax +39 02 76082128  
segreteria.milano1@vrastudio.it

#### LODI

Via Gabba 7 - 26900 Lodi  
Tel. +39 0371 426484  
Fax +39 0371 423347  
segreteria.lodi@vrastudio.it



## FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 11/2026

Particolarmente rilevante è la previsione relativa alla decorrenza dell'efficacia della modifica, tale per cui la nuova disposizione trova applicazione esclusivamente nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d'imposta 2027.

Per tale ragione pare di potersi ammettere il cumulo tra il beneficio fiscale per i neo-residenti e gli impatriati ex art. 5 del DLGS 209/2023 per i trasferimenti fino a tale data.

### Rateizzazione tassazione avviamento negativo

L'intervento normativo dell'art. 3 si inserisce nel complesso processo di coordinamento tra disciplina fiscale e principi contabili internazionali, con specifico riferimento alle operazioni straordinarie aventi ad oggetto aziende o rami d'azienda. In particolare, il legislatore introduce una disciplina espressa volta a regolare il trattamento fiscale della differenza negativa emergente in tali operazioni, incidendo tanto sul Tuir quanto sulla normativa IRAP.

La modifica si concretizza nell'introduzione di un nuovo comma all'interno dell'art. 86 del TUIR, norma che tradizionalmente disciplina le plusvalenze e le minusvalenze relative ai beni d'impresa; in tale contesto viene previsto uno specifico criterio di imputazione temporale per la differenza negativa tra:

- ◆ il corrispettivo, e
- ◆ il valore dei beni e dei rapporti giuridici trasferiti,

limitatamente alle ipotesi riconducibili a determinate operazioni disciplinate dalla legislazione recente.

La disposizione riguarda esclusivamente i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, confermando ancora una volta la necessità di regole ad hoc per tali operatori.

Il punto centrale della disciplina è rappresentato dalla previsione secondo cui la componente negativa, nella misura in cui risulti rilevata a conto economico, non concorre integralmente alla formazione del reddito nell'esercizio di competenza, bensì viene ripartita

## FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 11/2026

in quote costanti nell'arco di 5 esercizi – comprendendo quello in cui essa emerge e i 4 successivi. Il meccanismo di rateizzazione si pone in discontinuità rispetto al principio generale di immediata rilevanza fiscale delle componenti reddituali, introducendo un criterio di imputazione temporale che mira a diluire gli effetti fiscali nel tempo.

Analoga previsione viene introdotta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive: anche in questo caso la differenza negativa rilevata a conto economico concorre alla determinazione del valore della produzione netta secondo un criterio di ripartizione quinquennale.

La decorrenza della disposizione è fissata a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2024, scelta che conferisce alla norma un'efficacia sostanzialmente retroattiva – incidendo su operazioni già poste in essere o in corso di realizzazione.

### Esenzione per gli interessi da titolo obbligazionario corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti

Si introduce una misura agevolativa nell'ambito della fiscalità degli strumenti finanziari, con specifico riguardo ai sistemi di garanzia dei depositanti.

Nel dettaglio la norma prevede l'esenzione dall'imposta sostitutiva sui redditi di capitale per gli interessi e gli altri proventi derivanti da obbligazioni e titoli similari percepiti dai sistemi di garanzia istituiti ai sensi della disciplina bancaria.

Sotto il profilo oggettivo, come visto, l'agevolazione riguarda esclusivamente i proventi derivanti da obbligazioni e titoli similari, con esclusione quindi di altre categorie di redditi finanziari.

Bisogna fare attenzione al fatto che l'esenzione opera con riferimento ai proventi corrisposti a decorrere dal 28.03.2026 e fino al 31.12.2028 – con intervento che ha quindi carattere temporaneo.

### Differimento applicazione contributo copertura spese amministrative per gli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi

## FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 11/2026

La disposizione in esame interviene in modo puntuale su un profilo applicativo della disciplina introdotta dalla “Legge di Bilancio 2026”, con specifico riferimento al contributo previsto in relazione alle spedizioni di beni di modico valore provenienti da Paesi terzi (CDG n. 33 del 06.02.2026).

Viene previsto che il contributo non trova applicazione con riferimento alle spedizioni di beni importati anteriormente al 01.07.2026, introducendo così un criterio temporale netto che individua nella data di importazione il momento rilevante ai fini dell'assoggettamento al prelievo. Ne deriva che tutte le operazioni perfezionate prima di tale data restano escluse dall'ambito applicativo della nuova misura – indipendentemente da eventuali sviluppi successivi della spedizione o della filiera logistica.

### Disposizioni in materia di ritenute su provvigioni

Il legislatore interviene sul comma 142 dell'articolo 1 della “Legge di Bilancio 2026”, differendo l'entrata in vigore dell'abolizione della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale, dal 01.03.2026 al 01.05.2026.

Si ricorda in proposito che, per l'appunto fino all'inizio del prossimo mese di maggio, sarà necessario pagare una ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di:

- commissione;
- agenzia;
- mediazione;
- rappresentanza di commercio;
- procacciamento di affari;
- per i seguenti soggetti:

- A. Agenzie di viaggio
- B. Agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei
- C. Agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente

## FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 11/2026

### Modifiche iper-ammortamento

Con riferimento alla disciplina del re-introdotta “iper-ammortamento”, grazie alle modifiche della “Legge di Bilancio 2026”, per gli investimenti effettuati a partire dal 01.01.2026 viene soppresso l’inciso relativo all’ambito territoriale dei beni rilevanti ai fini dell’agevolazione.

In particolare viene eliminato il riferimento ai beni prodotti all’interno dell’Unione europea o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo, venendo meno il vincolo geografico che, nella versione previgente, circoscriveva l’accesso al beneficio a investimenti aventi quella specifica origine territoriale.

Stando alla nuova formulazione si consente di includere nel novero dei beni agevolabili anche quelli provenienti da Paesi terzi, con un conseguente ampliamento della platea delle operazioni rilevanti.

### Credito d’imposta 35% per esclusi agevolazioni 5.0

Nel quadro degli interventi adottati per sostenere gli investimenti innovativi delle imprese, il “Decreto fiscale” introduce una misura che si inserisce in continuità con il piano Transizione 5.0, ma con una funzione in parte compensativa rispetto alle criticità emerse nella sua attuazione. Viene infatti previsto un nuovo credito d’imposta destinato alle imprese:

- che avevano già avviato il percorso per accedere agli incentivi,
- ma che non hanno potuto beneficiarne per esaurimento delle risorse disponibili.

Il meccanismo originario prevedeva la presentazione di comunicazioni preventive per la prenotazione del credito, sulla base di una procedura che subordinava il riconoscimento del beneficio alla disponibilità finanziaria: l’annuncio dell’esaurimento dei fondi avvenuto nel corso del 2025 aveva però determinato una situazione di incertezza per numerosi operatori che, pur avendo presentato regolarmente le istanze, si sono trovati esclusi per ragioni meramente finanziarie.

Nonostante questo le comunicazioni inviate sono rimaste valide, purché complete e corrette sotto il profilo documentale, e collocate in un ordine cronologico rilevante ai fini di

## FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 11/2026

eventuali futuri scorrimenti. Ciò ha consentito di mantenere una base informativa utile per interventi successivi, come quello in esame.

Il nuovo credito d'imposta si rivolge proprio a queste imprese, riconoscendo un beneficio nel 2026 a condizione che gli investimenti programmati risultino conformi ai requisiti tecnici previsti dalla normativa di riferimento. Si tratta dunque di una misura selettiva, che valorizza il merito progettuale già verificato, piuttosto che introdurre un nuovo meccanismo di accesso generalizzato.

Sotto il profilo quantitativo il credito è determinato in misura pari al 35% dell'importo originariamente richiesto, con un incremento legato alle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione.

Dal punto di vista operativo l'agevolazione potrà essere utilizzata:

- o esclusivamente in compensazione "orizzontale", tramite modello F24;
- o entro il 2026 decorsi 5 giorni dalla comunicazione del credito utilizzabile;
- o senza essere soggetto ai limiti ordinari previsti dalla legge (quello generale di 2 milioni euro l'anno di tributi e contributi compensabili<sup>17</sup>, quello di 250.000 euro per i crediti da indicare nel quadro RU18 e senza la sanzionabilità in caso di debiti iscritti a ruolo per più di euro 1.500).

Ulteriore elemento di favore è rappresentato dalla neutralità fiscale del credito, che non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP, mantenendo intatta la propria funzione incentivante senza generare effetti impositivi indiretti

### Soglie esenzione ritenuta su premi atleti dilettanti

La disposizione in esame introduce un regime temporaneo di favore in materia di ritenute alla fonte applicabili alle somme corrisposte nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica, con finalità semplificatrice e nell'intento di alleggerire gli oneri amministrativi connessi alla gestione di compensi di modesta entità. Viene in particolare previsto che, per un arco temporale limitato – dal 28.03.2026 e fino al 31.12.2026 – le somme erogate agli atleti dilettanti non siano soggette a ritenuta alla fonte, a condizione che l'importo complessivo attribuito dal medesimo sostituto d'imposta allo stesso percettore non superi la soglia di 300 euro.

## FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 11/2026

Si evidenzia il fatto che la norma non prevede un'esenzione parziale ma stabilisce che, in caso di superamento del limite citato, l'itero ammontare delle somme erogate viene assoggettato a ritenuta.

### Modifiche in materia di riscossione coattiva e di riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione

Si interviene su due distinti corpi normativi, afferenti alla materia della riscossione ante e post "Testo Unico", attraverso l'introduzione di una previsione sostanzialmente identica.

Il fulcro della modifica è rappresentato dalla regolamentazione della c.d. "riconsegna anticipata" dei carichi affidati all'agente della riscossione, con specifico riferimento ad una particolare categoria riconducibile a posizioni caratterizzate da una ridotta probabilità di recupero o comunque da criticità nella fase esecutiva, per le quali il legislatore ritiene opportuno prevedere un meccanismo di restituzione anticipata all'ente creditore.

La novità introdotta riguarda il termine entro il quale tale richiesta di riconsegna può essere formulata, in presenza di una specifica condizione temporale: viene in particolare stabilito che, qualora siano trascorsi 24 mesi dalla presa in carico da parte dell'agente della riscossione, la richiesta debba essere effettuata entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto attuativo previsto dalla normativa di riferimento. Si tratta dunque di un termine perentorio che delimita temporalmente l'esercizio della facoltà di attivare la procedura di riconsegna anticipata.

La fissazione del termine di 24 mesi dalla presa in carico, come presupposto per l'attivazione della procedura, riflette l'esigenza di concedere all'agente della riscossione un congruo periodo per esperire le attività ordinarie di recupero: solo decorso tale lasso temporale – e in presenza di esiti insoddisfacenti – si apre la possibilità di una gestione alternativa del credito.

### Ripristino regime esclusione dividendi e PEX

## FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 11/2026

Un importante intervento normativo incide in modo significativo sul regime fiscale dei redditi derivanti da partecipazioni, determinando un rilevante mutamento di prospettiva rispetto alle scelte operate con l'ultima "Legge di Bilancio".

Viene in particolare meno il sistema di condizioni che subordinava l'accesso ai principali regimi agevolativi quali:

- l'esclusione parziale dei dividendi dal reddito d'impresa, e
- l'applicazione della participation exemption (PEX),

al rispetto di soglie minime di partecipazione o di valore dell'investimento.

La precedente impostazione di cui alla Legge 199/2025 prevedeva infatti che il beneficio fiscale fosse riconosciuto solo in presenza di una partecipazione qualificata (individuata alternativamente in una percentuale minima del capitale sociale o in un valore fiscale assoluto di una certa consistenza). Meccanismo che introduceva un elemento selettivo volto a circoscrivere l'ambito delle agevolazioni ai soli investimenti ritenuti "significativi", con l'effetto di escludere dal regime favorevole una pluralità di situazioni caratterizzate da partecipazioni di minore entità.

Il "Decreto fiscale" elimina integralmente tali vincoli, con effetto dal 01.01.2026, determinando una sostanziale neutralizzazione delle limitazioni introdotte solo pochi mesi prima.

La portata retroattiva della modifica comporta che le condizioni precedentemente previste non trovino più applicazione sin dall'origine, con conseguente riallineamento del sistema ai principi tradizionali che prescindevano da requisiti dimensionali della partecipazione.

Sotto il profilo sostanziale, ciò implica che i dividendi percepiti nell'ambito dell'attività d'impresa continuano a beneficiare dell'esclusione parziale dal reddito imponibile secondo le percentuali già note, senza che sia più necessario verificare la consistenza della partecipazione detenuta. Analoga semplificazione si riflette sul regime delle plusvalenze,

## FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 11/2026

per le quali viene meno il filtro legato alla soglia minima – con conseguente applicazione delle regole ordinarie indipendentemente dalla dimensione dell'investimento.

Un ulteriore effetto immediato riguarda la determinazione degli acconti d'imposta: il quadro normativo precedente prevedeva specifici obblighi di ricalcolo basati su una simulazione delle nuove regole, imponendo ai contribuenti di rideterminare l'imposta storica come se le modifiche fossero già operative. Venendo meno tali disposizioni, anche tali obblighi decadono, con il ritorno alle modalità ordinarie di determinazione degli acconti, con evidenti benefici di semplificazione

### Imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche

Si interviene in maniera mirata sulla misura dell'imposta di bollo applicabile a specifiche categorie di documenti, variando gli importi previsti in due distinti ambiti normativi, sempre ante e post "Testo Unico".

Viene infatti modificata la misura dell'imposta di bollo sui conti correnti riferiti a soggetti diversi dalle persone fisiche, che passa da euro 100 a euro 118.

\* \* \*

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Villa Roveda Associati